

Si pubblica la pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti [n. 59/2010](#) sul tema della natura dell'istituto della mobilità del personale dipendente in uscita. Il parere ormai datato chiariva univocabilmente che la mobilità in uscita non può essere considerata dall'Ente cedente come cessazione di rapporto di lavoro da computare ai fini della possibilità di reintegro del suo organico. La Giurisprudenza contabile chiarisce che il trasferimento in mobilità fra enti sottoposti al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e un procedimento finanziario neutrale che l'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 consente in deroga ai limiti normativamente previsti.

Per detto motivo:

*"Al fine di garantire la necessaria neutralità finanziaria delle operazioni di trasferimento il Dipartimento della funzione pubblica con la circolare n. 4 del 2008 e, in seguito, con alcuni specifici pareri, (confronta da ultimo quello reso alla Croce rossa italiana n. 13731 del 19 marzo 2010) ha chiarito che, poiché l'ente che riceve personale in esito alle procedure di mobilità non imputa tali nuovi ingressi alla quota di assunzioni normativamente prevista, per un ovvio principio di parallelismo e al fine di evitare a livello complessivo una crescita dei dipendenti superiore ai limiti di legge, l'ente che cede non può considerare la cessazione per mobilità come equiparata a quelle fisiologicamente derivanti da collocamenti a riposo.*

*Espletate le procedure di mobilità l'ente ricevente resta, infatti, libero di effettuare un numero di assunzioni compatibile con il regime vincolistico e con le vacanze residue di organico.*

*In tale ricostruzione consentire all'ente cedente di procedere a propria volta alla sostituzione del personale trasferito significherebbe, in definitiva, autorizzare l'ingresso dall'esterno, nel complessivo insieme di tutte le amministrazioni sottoposte a limiti assunzionali, di un numero di dipendenti maggiore di quello complessivamente consentito.*

*Il Comune che ha assentito al trasferimento, al fine anche di favorire e legittime aspettative dei propri dipendenti richiamate nella delibera della Sezione Sardegna, potrà, comunque, beneficiare del relativo risparmio di spesa - che rappresenta pur sempre una delle imprescindibili condizioni per procedere a nuove assunzioni - e, ove ritenga necessaria la sostituzione delle unità cedute potrà a sua volta avviare una procedura di mobilità in entrata attraverso il previsto interpello.*

*La mobilità si configura, dunque, come strumento per una più razionale distribuzione del personale tra le diverse amministrazioni preliminarmente alla decisione di bandire procedure concorsuali in ossequio al principio che, prima di procedere alla immissione, nei limiti consentiti dall'ordinamento, di nuovo personale, appare opportuno sperimentare iniziative volte ad una migliore e più razionale collocazione dei dipendenti già in servizio presso amministrazioni diverse."*